



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2025, proposto da

Gueli Società Semplice - Società Agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Melfa e Francescochristian Schembri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura, Regione Siciliana Ispettorato Agricoltura Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

San Silvestro Società Semplice, Società Semplice Agricola Gallo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL PROVVEDIMENTO 20/8/2025 PROT. N. 20298, DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO SULL'AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI IDRICA IN AGRICOLTURA;
- DELLA CIRCOLARE INTERNA 23/6/2025, RECANTI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI, NELLA PARTE IN CUI HA DISCIPLINATO LE FATTISPECIE DEL CAMBIO BENEFICIARIO;
- OVE OCCORRA, DEL D.D.G. 20/8/2024, DI APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO "A" ALL'AVVISO PUBBLICO;
- OVE OCCORRA, DEL D.D.G. 19/12/2024, DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE, COMUNQUE LESIVO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura e di Regione Siciliana Ispettorato Agricoltura Agrigento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che, sotto il profilo della giurisdizione la causa risulta essere stata correttamente incardinata presso il giudice amministrativo;
- che la lite investe una fase anteriore al riconoscimento del contributo, e precisamente lo *step* istruttorio finalizzato alla verifica dei requisiti, durante il quale il privato è titolare di un interesse legittimo (cfr. SSUU 19484/2024).
- che, nel merito, la prospettazione di parte ricorrente sembra condivisibile;
- che è rinvenibile il *fumus* nel motivo n. II, in quanto la previsione contestata ha chiara portata restrittiva e doveva essere accompagnata da una modifica dell'Avviso, per esigenze di trasparenza e *par condicio*;
- che è altresì meritevole di apprezzamento anche la più incisiva censura n. III, dal momento che la finestra temporale per il cambio di beneficiario si rivela irragionevole, in quanto ostativa a modifiche anticipate;
- che, sotto questo profilo, se l'interesse pubblico da tutelare è quello del controllo della nuova forma e composizione societaria prima che il percorso procedimentale sia esaurito, la comunicazione anticipata facilita il compito dell'amministrazione, intervenendo quando ancora deve essere svolta la verifica dei requisiti;

Evidenziato:

- che sussiste pertanto il *fumus boni iuris* del gravame introduttivo;
- che è altresì rinvenibile il *periculum in mora* in ragione dell'obiettivo del contributo, diretto a fronteggiare una crisi idrica ormai persistente;

Ritenuto:

- che, su conforme istanza dell'esponente, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei

beneficiari;

- che, per l'espletamento del predetto incombenza, può essere assegnato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;
- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione;
- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto ordina la riammissione della ricorrente nella fase istruttoria ai fini della prosecuzione dell'*iter* procedimentale.

Condanna l'amministrazione regionale resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese della fase cautelare, che liquida complessivamente in € 750,00 per compensi di avvocato, oltre oneri e accessori di legge.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

Fissa la data di trattazione del merito all'udienza pubblica del 22/10/2026, ore di

rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO